

Allegato alla deliberazione di C.C. 24 del 25 maggio 2016

Regolamento del servizio di nettezza urbana

approvato con delibera di C.C. n. 12 del 12 febbraio 2002
modificato con delibera di C.C. n. 68 del 30 luglio 2002
integrazione con deliberazione di C.C. n. 24 del 25 maggio 2016

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle raccolte differenziate nel territorio comunale.
2. Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del Dlgs. 17-03.1995 n.230 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
 - c. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate in attività agricole;
 - d. agli scarichi disciplinati dal D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 e successive" modificazioni;
 - e. alle emissioni in atmosfera, disciplinati dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 e D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e relativi regolamenti di attuazione;
 - f. ai materiali esplosivi.

Art. 2

Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi e le relative declaratorie, di cui all'art. 7 del D.Lgs 05.02.1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

A) Urbani

B) Speciali

C) Tossico-nocivi

A) RIFIUTI URBANI

A.1 - Rifiuti urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da strutture sanitarie pubbliche o private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici , mense, cucine, servizi igienici, spogliatoi, corridoi, superfici destinati alla vendita nei negozi o supermercati, locali destinati al deposito delle materie prime o dei prodotti finiti, le sale di attesa o di riunione, ecc.).

A.2- Rifiuti urbani ingombranti: costituiti da beni destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili.

A.3 - Rifiuti urbani pericolosi: costituiti da: pile e batterie; prodotti, residui di prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo " T " e/o" F "ai sensi del Decreto del ministero della Sanità 21 maggio 1981; prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti ed avariati. Lampade e vapori di gas tossici e tubi catodici, siringhe, giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua; cartucce esauste di toner per fotocopiatori o stampanti.

A.4 - Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, spazzamento di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

A.5 - Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

B) RIFIUTI SPECIALI

B.1 - Residui derivanti da lavorazioni industriali a loro volta suddivisi in:

B .1.1 - Rifiuti di cui al punto B.1 che rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni sono ammessi allo smaltimento finale negli impianti di discarica di I categoria.

B.1.2 - Rifiuti di cui al punto B.1 che non rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 non sono ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria.

B.2 - Residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio. Tali rifiuti si suddividono in:

B.2.1 - Residui assimilati a rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento; si intende per ciclo di smaltimento il complesso delle attività definite dall'art. 3 del presente regolamento. Ai sensi della legge 146/94 e successive modificazioni sono tali i rifiuti speciali indicati al n. 1 punto 1.1.1, della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10-09-1982, n. 915 e successive modificazioni, nonché gli accessori per l'informatica.

B.2.2 - Residui assimilati ai rifiuti solidi urbani solo ai fini dello smaltimento finale. Sono tali i rifiuti speciali non rientranti nella categoria alla voce precedente purché ricorrano le condizioni di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della citata delibera 27 luglio 1984e successive modificazioni.

B.2.3 - Residui che per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

B.3 - Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini

Tali rifiuti si suddividono in:

B.3.1 - Rifiuti di origine sanitaria assimilati agli urbani:

- a. Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti, nonché i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi, gli imballaggi ed i contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.
- b. Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione

del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.

c. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all' art. 1, comma 2-ter, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, come convertito con legge 10 febbraio 1989, n. 45 e successive modificazioni, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura. Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

B.3 .2 - Rifiuti ospedalieri trattati:

Rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi del precedente punto B.3.1 lettere b) e c) purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

B.3. 3 - Rifiuti ospedalieri non assimilati agli urbani:

Non sono assimilati agli urbani, i rifiuti sanitari non elencati nelle voci precedenti.

BA - Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.

B.5 - Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

B.6 - Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti.

C) RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Costituiti da: residui di lavorazioni industriali; residui di attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio; da rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini; da residui dell'attività di trattamento rifiuti e di depurazione degli effluenti che corrispondano ai requisiti fissati dal punto 1.2 - e relative tabelle 1.1, 1.2, 1.3 - della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e successive

modifiche e integrazioni.

Art. 3

Definizione e natura dello smaltimento

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, si intende, per smaltimento, il complesso delle attività sottoelencate:

a) Conferimento

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

b) Raccolta

Le operazioni di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

b.1) Raccolta differenziata

Forma particolare con tecnica di conferimento e di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole tipologie di rifiuti, con l'ausilio di specifiche dotazioni strumentali e/o impiantistiche finalizzate:

- al riciclaggio;
- al riutilizzo;
- al reimpiego;
- al trattamento separato e/o smaltimento.

c) Riciclaggio

Ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

d) Riutilizzo

Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dei rifiuti.

e) Reimpiego

Ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato da rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

f) Trattamento separato e/o smaltimento

Le operazioni di termodistruzione dei rifiuti e di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

g) Cernita

Le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.

h) Spazzamento

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e sulle rive dei fiumi.

i) Trasporto

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento.

Art. 4

Principi generali

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d. devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed

energia.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 5

Gestione dei servizi - Competenze

1. I servizi di smaltimento dei rifiuti urbani nelle varie fasi indicate dal precedente art. 3, sono di competenza obbligatoria del Comune che le esercita con diritto di privativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/82.

2. Per la gestione dei servizi relativi ai rifiuti non rientranti negli urbani ed assimilati, può, il Comune, costituire dei servizi pubblici integrativi ai sensi dell'art. 39, della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

3. Il Comune provvede a gestire i servizi di cui ai precedenti due commi mediante concessionario.

4. Per lo svolgimento coordinato dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, possono essere stipulate apposite convenzioni con altri Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000.

Art. 6

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.

Art. 7

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali tossici e nocivi

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti tossici e nocivi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle

norme specifiche contenute:

- nel D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni;
- nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
- nel D.L. 9 marzo 1988, n. 397, convertito, con modifiche, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni;
- nelle disposizioni regionali e provinciali;

3. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere rispettati:

- eventuali prescrizioni dell'Amministrazione provinciale che è l'Autorità preposta all'attività di smaltimento dei rifiuti;
- le separazioni di stoccaggio di ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto anche in relazione ad eventuali trattamenti-interventi preventivi;
- il conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature;
- è tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

Art. 8

Divieti e criteri di comportamento

1. È vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari

od ambientali - con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati - dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.

5. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

6. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV.

Art. 9

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informando ne tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente Autorità regionale.

2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 10

Forme di gestione

1. Le attività di smaltimento di cui ai titoli II e III del presente regolamento vengono esplicate dal Comune mediante concessionario.

2. Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti per i successivi adempimenti di propria competenza.

Titolo II

Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati

Art. 11

Definizione

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati così specificati: rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2. rifiuti ingombranti quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impegno domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
3. residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio di cui al punto B.2.1 art. 2;
- 4) rifiuti urbani pericolosi come definiti dall'art. 2 punto A.3 del presente regolamento.

Art. 12

Conferimento

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
 2. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari etc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.
- A) Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 3 del precedente art. 11 deve avvenire

esclusivamente mediante l'uso di contenitori indicati dal Comune posizionati sul ciglio stradale o negli appositi locali condominiali.

Per i rifiuti di cui al punto 3 del medesimo articolo, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- i rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia.

Nel conferimento, effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

B) Rifiuti urbani interni ingombranti

I rifiuti ingombranti di cui al punto 2 dell'art. 11 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento ha luogo presso l'apposita area comunale attrezzata, negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, è facoltà dell'utente chiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti presso il domicilio previo pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione, il cui importo sarà determinato con provvedimento della Giunta comunale. Le modalità ed il giorno del ritiro dei rifiuti dovrà essere concordato con il personale dell'ufficio tecnico comunale.

C) Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione 27 luglio 1984 e successive integrazioni e modificazioni, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

C.1 - Pile esauste

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati sul territorio comunale.

Sono a carico del Comune o apposita ditta convenzionata le operazioni di periodica raccolta e smaltimento.

C.2 - Farmaci scaduti

I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono esclusivamente essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati sul territorio comunale. Il gestore del Servizio provvede alla periodica raccolta, allo stoccaggio e allo smaltimento finale per termodistruzione in impianto autorizzato.

C.3 - Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F" devono essere conferiti presso l'apposita area comunale attrezzata.

D) Conferimento, ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero

Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite come di seguito specificato.

D.1 - Vetro

I contenitori di vetro devono essere conferiti in contenitori rigidi posizionati sul ciglio stradale.

D.2 - Carta

I rifiuti cartacei, e segnatamente riviste, libri e giornali, privi di corpi estranei, devono essere conferiti in scatole di cartone o legati onde evitare la loro dispersione e posizionati sul ciglio stradale o nei locali condominiali solo nei giorni indicati per la raccolta

D.3 - Contenitori per liquidi in plastica

I contenitori in plastica devono essere conferiti mediante sacchi trasparenti posizionati sul ciglio stradale o negli appositi locali condominiali.

D.4 - Rifiuti organici

I rifiuti organici devono essere conferiti in sacchetti biodegradabili in Materbe inseriti in contenitori appositi posizionati sul ciglio stradale o negli appositi locali condominiali solo nei giorni indicati per la raccolta.

D.5 - Rifiuti urbani di giardini privati

Detti rifiuti devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale.

E) Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata

Possono essere attuate in forma sperimentale o permanente, raccolte differenziate per a tre categorie di rifiuti quali ad esempio:

- frigoriferi o frigocongelatori e simili;
- lampade a scarica e tubi catodici;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- accumulatori al piombo esausti quali batterie d'avviamento per autoveicoli;
- oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti;
- componenti elettronici;
- polistirolo espanso ed altri materiali espansi.

Laddove questi servizi verranno istituiti, è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti alle aree di raccolta, all'uopo predisposte dal Comune e dal gestore del servizio, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite e rese note. In particolare per quanto riguarda la raccolta dei frigoriferi o frigocongelatori e simili l'utente dovrà, all'atto dello stoccaggio presso l'area di raccolta corrispondere l'intero costo, al momento in vigore, per lo smaltimento del rifiuto. E' possibile chiedere il ritiro presso il domicilio, previo concordamento con il personale dell'ufficio tecnico dei rifiuti sopra elencati ed, in tal caso, l'utente oltre al costo dello smaltimento dovrà rimborsare le spese del servizio prestato ed il cui importo sarà determinato con provvedimento della Giunta comunale.

F) Variazioni

Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che il gestore del servizio

dovesse apportare saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

Art. 13

Attività di compostaggio aerobico utenze domestiche, attività agricole e vivaistiche

1. Il compostaggio aerobico può essere effettuato da:
 - a. attività agricole e vivaistiche per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività;
 - b. utenze domestiche per i rifiuti della frazione umida, degli sfalci e delle potature, mediante l'utilizzo di appositi composter nell'orto o nel giardino di proprietà.

Il presente articolo disciplina i rapporti tra il Comune e i cittadini che scelgono volontariamente di aderire al progetto comunale di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, ricorrendo ad un sistema di compostaggio aerobico quale sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dell'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali soprattutto), nonché delle attività agricole e vivaistiche. Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno per il proprio orto o giardino.

2. Il compostaggio aerobico si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dagli utilizzatori.

3. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio di nettezza urbana.

4. L'iniziativa è rivolta alle attività agricole e vivaistiche iscritte a ruolo nonché a tutti i cittadini che siano iscritti a ruolo presso l'ufficio tributi comunale a titolo di occupanti o detentori di abitazioni private o, se cittadini di nuova residenza, che

abbiano già presentato la denuncia per l'iscrizione nei ruoli della tassa rifiuti e servizi nella categoria delle utenze domestiche.

5. I requisiti fondamentali per poter effettuare il compostaggio aerobico sono:

- disporre nella propria abitazione, o in altra proprietà, di un giardino, un orto, un parco che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto;
- inoltrare apposita istanza al protocollo del Comune, dichiarando la volontà di eseguire il compostaggio aerobico e di rispettare tutte le norme previste, mediante la compilazione dell'apposito modello;

6. Il composter deve essere collocato all'aperto, a diretto contatto con il terreno, tenendo presente che l'ideale è sistemarlo d'estate in zona ombreggiata mentre d'inverno è preferibile posarlo in pieno sole.

7. Il composter deve essere collocato ad una distanza dal confine di proprietà non inferiore a metri 3,00 se fuori terra e metri 2,00 se interrato. Sono consentite distanze inferiori solo previo accordo sottoscritto dai confinanti. La distanza dalla strada o da aree pubbliche non potrà essere inferiore a metri 2,00. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura del rifiuto e sugli scopi della propria attività volontaria di compostaggio aerobico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti. La posizione scelta per il composter non dovrà, comunque, in nessun caso arrecare danni o disturbo al vicinato e non dovrà essere in prossimità di porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere accessibile per le verifiche e i controlli previsti ai commi 20 e 21, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

8. Se il luogo ove viene effettuato il compostaggio non è di proprietà, occorre dimostrare la piena disponibilità dell'area fornendo la documentazione che attesti l'affitto, il comodato d'uso o altro titolo. Per le zone in comproprietà è necessario l'accordo di tutti i proprietari.

9. E' consentito inserire nel composter:

- residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;
- scarti di cucina (avanzi e bucce di frutta e verdura, avanzi di cibo freddi tipo pasta e riso, fondi di caffè, bustine di the e tisane, piccole ossa, pane ammuffito, avanzi di carne purché in modica quantità, gusci d'uovo finemente triturati);
- scarti di giardino e orto (sfalci d'erba, foglie secche, fiori recisi, piccoli rametti da potature, piante secche e scarti dell'orto, piccoli legnetti). È preferibile non inserire foglie di quercia in quanto contengono tannino. Per le foglie di piante particolarmente resistenti alla degradazione come ad esempio il faggio, il castagno o il lauroceraso, si consiglia di inserirne in modiche quantità e possibilmente triturate;
- lettiere delle galline, conigli, oche, avicunicoli in genere (purché non a base di argilla espansa o sabbia);
- la segatura è ammessa solo se si è certi che provenga da legno non trattato, diversamente è preferibile non inserirla nel composter;
- in modica quantità anche cartone, fazzolettini di carta e carta da cucina (scottex) purché non imbevuti di solventi o altre sostanze nocive;
- parti mature del compost precedente (foglie e pezzetti di legno);

È **vietato** inserire nel composter le seguenti sostanze:

- scarti di natura minerale (ad esempio le conchiglie);
- carne, pesce e formaggi freschi;
- liquidi (anche se biodegradabili come ad esempio il latte);
- lettiera a base di argilla espansa o sabbia;
- fogli di giornale e riviste;
- cenere del camino.

Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti

di cucina, erba ecc...) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;

- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa (ogni 10-15 giorni circa).

10. Il compost "*matturo*" va tolto periodicamente dal compostier; è buona norma svuotarlo completamente almeno una volta ogni 12/18 mesi.

11. La riduzione della tassa rifiuti è quella stabilita dal vigente regolamento IUC componente TARI (tassa sui rifiuti), a condizione che il compostaggio aerobico sia effettuato in modo continuo e nel rispetto delle regole sopra elencate. Viene riconosciuta agli iscritti ai ruoli della tassa rifiuti per le attività agricole e vivaistiche nonché alla categoria delle abitazioni in regola con i versamenti e soltanto dopo aver effettuato le verifiche in ordine al corretto utilizzo, con le modalità di cui al comma 13.

12. Ad integrazione di quanto previsto nel vigente regolamento, per ottenere la riduzione tariffaria prevista i contribuenti interessati dovranno presentare apposita istanza utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio tecnico.

13. Il diritto alla riduzione della tassa rifiuti, a seguito della presentazione della richiesta di cui al comma precedente, è materialmente riconosciuto a partire dal ruolo relativo all'anno successivo a quello in cui è iniziata l'attività di compostaggio e fatti salvi i controlli e le verifiche di cui al successivo comma 16. Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a contraria comunicazione di rinuncia.

14. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio aerobico è tenuto a dare preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento.

15. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita immediata del diritto alla

riduzione.

16. Le verifiche di corretto utilizzo del composter vengono effettuate dalla Polizia Locale che comminerà anche le sanzioni di cui al successivo comma 18. I controlli riguarderanno sia l'effettivo avviamento del processo biologico di compostaggio che, negli anni successivi, le corrette procedure di compostaggio.

17. Gli utilizzatori sono tenuti a consentire in qualunque momento il sopralluogo da parte della Polizia Locale e di personale dell'Amministrazione Comunale che provvederanno all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio aerobico della frazione umida.

18. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio aerobico non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, sporadicamente o in modo non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, verranno adottate le seguenti misure, a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni:

- revoca dell'agevolazione tariffaria concessa, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui viene effettuato il sopralluogo e redatto il verbale;
- pagamento di una quota fissa pari a € 50,00 (cento/00), a titolo di sanzione.

19. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà in nessun caso essere smaltito con altre frazioni.

20. Per coloro che stanno attualmente effettuando il compostaggio aerobico, per ottenere la riduzione prevista al comma 11, dovranno presentare apposita dichiarazione in atto notorio e dovranno sottostare a tutte le disposizioni, prescrizioni ed obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 14

Raccolta

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

2. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è esteso all'intero territorio

comunale.

3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore dello stesso mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, o con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata e all'impianto di termodistruzione.

4. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

5. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al punto B.2.1 dell'art. 2 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dallo stesso.

6. Ai sensi del citato D.Lgs. n. 507 a fronte del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere corrisposta una tassa/tariffa annuale.

Art. 15

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall' Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

Art. 16

Trattamento

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati, ai sensi del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo III

Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 17

Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, torrenti, canali non in concessione appartenenti al pubblico demanio.

Art. 18

Raccolta, trattamento e spazzamento

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dal concessionario entro il perimetro comunale.

2. Il servizio di raccolta, di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti competenti.

Art. 19

Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:

- a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come comunali;
- b) le strade vicinali classificate d'uso pubblico;
- c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali;

d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;

e) le strade private comunque soggette alla vigilanza urbana, ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

f) aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, ecc.

Art. 20

Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche devono essere installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori.

Art. 21

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

Art. 22

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

2. A tale scopo, essi devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 23
Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in ottemperanza alle disposizioni impartite dal regolamento per l'applicazione della tassa/tariffa comunale.

Art. 24
Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

4. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Art. 25
Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento comunale.

Art. 26

Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 27

Disposizioni diverse

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori per l'igiene urbana (campane per raccolte differenziate, cassonetti per RSU, cestini getta-carta), è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.
3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati).

Art. 28

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali

previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore del servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

A garanzia dell'assolvimento del suddetto obbligo, il richiedente dovrà depositare una cauzione come sotto riportata:

a) iniziative quali feste, sagre ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo organizzate da Enti pubblici, Associazioni, Circoli, Partiti o da qualsiasi altro cittadino - Euro 52,00 giornaliera

b) spettacoli viaggianti:

- piccole attrazioni - Euro 10,00 giornaliera

- medie attrazioni - Euro 15,00 giornaliera

- grandi attrazioni - Euro 20,00 giornaliera

- circhi - Euro 100,00 giornaliera

Art. 29

Sgombero neve

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose l'aggiudicatario del servizio sgombero neve deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;

b) lo spargimento di cloruri allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Art. 30

Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

1. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili

da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

2. Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Art. 31

Asporto di scarichi abusivi

1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo alloro conferimento nei modi previsti dal regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine stabilito.

Titolo IV

Validità del regolamento, controlli e sanzioni

Art. 32

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 33

Controlli

1. In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/82, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 34

Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Locale e gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 35

Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le violazioni al presente regolamento sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma del vigente statuto comunale dal vigente regolamento di Polizia urbana.